

# STUDIO LEGALE

*Avvocato Alessio Orsini*

**Tribunale di Milano - Sentenza n. 17/2020 pubbl. il 07/01/2020 – Usurarietà pattizia contratto di conto corrente – Azzeramento interessi ex art. 1815 II° co. c.c. - Estinzione fideiussione per decadenza – Irrilevanza contratto autonomo di garanzia**

Con Sentenza del 07.01.2020 il Tribunale di Milano a decisione di una opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla società correntista e dal fideiussore, ha espresso importanti principi a presidio degli utenti bancari.

Il primo concerne la rilevata usura pattizia su un contratto di conto corrente, ove è stato rilevato come ai fini della verifica antiusura *“andava computata anche la commissione per il servizio di disponibilità immediata dei fondi pari allo 0,50 %”*.

Poiché le contestazioni di controparte sono state ritenute generiche il Tribunale non ha disposto alcuna CTU, recependo i calcoli effettuati dal ct di parte.

In conseguenza della rilevata usura pattizia è stato disposto l'azzeramento degli interessi ex art. 1815 II° co. c.c.

Per ciò che concerne la fideiussione, il Tribunale ha dichiarato che, il decorso del termine contrattuale di 36 mesi per intraprendere azioni giudiziali ha *“comportato l'estinzione della garanzia, a nulla valendo a tal uopo appellarsi alla ritenuta natura di garanzia a prima richiesta della fideiussione omnibus sottoscritta ... ed al venir meno dell'accessorietà tra la garanzia ed il rapporto garantito”*.



R.G. n. /2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE VI CIVILE

In funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giacomo Rota ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 marzo 2017

DA

(C.F.: ) e , rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Orsini come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202

- ATTORI OPPONENTI -

CONTRO

DoBank s.p.a. quale mandataria di Unicredit s.p.a. (C.F.: 00348170101) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. in Milano,

- CONVENUTA CONTUMACE -

E CON L'INTERVENTO DI

DoBank s.p.a. quale mandataria di (C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. in Milano,

- TERZO INTERVENUTO -

**Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo**

**Conclusioni: come da fogli allegati agli atti di causa**



### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio concerne l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata sia dalla correntista s.r.l. che dal fideiussore avverso il provvedimento monitorio ottenuto dall'istituto di credito Unicredit s.p.a. avente ad oggetto la somma di Euro 67.820,11 derivante dallo scoperto di un conto corrente bancario aperto dalla s.r.l. presso la Unicredit s.p.a. e garantito da

giusta fideiussione omnibus da quest'ultimo sottoscritta in data 29 marzo 2010 (doc. n. 8 fascicolo monitorio): il rapporto di conto corrente, instaurato nel marzo 2010 (doc. n. 6 fascicolo monitorio), ha avuto vita breve ed è stato passato a sofferenza nel maggio del 2013, come si evince dagli estratti conto versati in atti (doc. n. 5 fascicolo monitorio e doc. n. 14 fascicolo terzo intervenuto).

La parte opponente ha posto a fondamento dell'opposizione sia l'esistenza di usura pattizia che avrebbe comportato, a suo dire, l'applicazione di interessi usurari per il complessivo importo di Euro 11.881,03 come da risultanze della perizia econometrica prodotta agli atti (doc. n. 3 fascicolo parte attrice opponente), sia, con riguardo alla posizione del fideiussore, l'intervenuta estinzione della garanzia atteso che la banca aveva agito avverso il debitore principale decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, termine quest'ultimo previsto in senso più favorevole alla banca dal disposto dell'art. 5 delle condizioni contrattuali in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile.

La Unicredit s.p.a. non si è costituita in giudizio, mentre è intervenuta la cessionaria del credito monitorio s.r.l. da un lato contestando l'esistenza di alcun interesse usurario in concreto applicato e, dall'altro, asserendo che la natura di garanzia a prima richiesta in capo alla fideiussione omnibus sottoscritta dal aveva reso la fideiussione in esame insensibile alle limitazioni previste dall'art. 1957 c.c. - sia pure con la previsione di un termine entro cui agire avverso il debitore principale di 36 mesi anziché di 6 mesi come previsto dall'art. 1957 c.c. - stante il venir meno dell'accessorietà tra la garanzia ed il rapporto principale garantito.



Radicatosi il contraddittorio, la parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità attiva nel rapporto di credito oggetto del giudizio in capo alla s.r.l. dapprima in modo generico con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con la comparsa conclusionale: a tale eccezione ha replicato la con il deposito della memoria di replica producendo documentazione atta a dimostrare la propria titolarità nel credito monitorio.

Questi i fatti di causa, reputa il Tribunale di dovere in parte accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata sia dalla correntista s.r.l. che dal fideiussore per i motivi di seguito palesati: per comodità di esposizione si tratteranno le tre argomentazioni difensive prospettate dalla difesa attorea in paragrafi separati.

#### 1. Titolarità del credito monitorio in capo alla s.r.l.

La s.r.l. ha provato di essere titolare del credito scaturente dal rapporto di conto corrente e correlato affidamento bancario di Euro 50.000,00 intercorso tra la correntista s.r.l. e la Unicredit s.p.a. avendo prodotto sia la Gazzetta Ufficiale n. del giorno da cui si evince la cessione in blocco dei crediti in proprio favore ad opera della Unicredit s.p.a. (doc. n. 15 e 17 fascicolo terzo intervenuto), sia i dettagli di cui alla scheda anagrafica del debitore principale s.r.l. (doc. n. 18 fascicolo terzo intervenuto), sia infine l'elenco dei debitori inclusi nell'operazione di cessione in blocco dei crediti in cui è menzionato anche il debito gravante sulla s.r.l. contraddistinto dal codice n. (si veda la pagina n. 18 del doc. n. 19 fascicolo terzo intervenuto in cui risulta evidenziato tra la miriade di codici menzionanti i crediti ceduti anche quello contraddistinto dal codice n. ).

#### 2. Usurarietà pattizia

A fronte sia della specifica contestazione della parte opponente che ha denunciato l'esistenza di interessi usurari posto che ai fini della individuazione del predetto tasso andava computata anche la commissione per il servizio di disponibilità immediata dei



fondi pari allo 0,50 %, che della produzione di una perizia sia pur di parte, la difesa della parte intervenuta ha mosso contestazioni generiche avverso le avverse risultanze peritali che non valgono ad incrinare l'assunto secondo cui nella individuazione del tasso in concreto applicato debba considerarsi anche la commissione per il servizio di disponibilità immediata dei fondi prevista nel caso in esame allo 0,50 %: l'elaborato di parte ha accertato che se tale onere si somma ai tassi effettivi previsti nel contratto di affidamento di Euro 50.000,00 intercorso tra la correntista s.r.l. e la Unicredit s.p.a. (doc. n. 7 fascicolo terzo intervenuto), tassi che si pongono poco al di sotto della soglia del tasso usura pari al 14,309 % per l'affidamento ordinario e all' 8,137 % per la linea di credito anticipi, si verifica il superamento dei tassi soglia con la conseguente applicazione di interessi usurari che, a mente dell'art. 1815 c.c., devono essere del tutto epurati dalla posta creditoria: il credito monitorio va pertanto ridotto di Euro 11.881,03 da Euro 67.820,11 ad Euro 55.939,08 con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della s.r.l. al pagamento della sorte capitale nella residua misura sopra indicata.

### 3. Sorte della fideiussione prestata da

E' pacifico agli atti di causa che la banca creditrice abbia azionato le proprie ragioni avverso la correntista s.r.l. ed il fideiussore decorso il termine di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, atteso che il conto corrente è stato passato a sofferenza nel maggio del 2013 e che la notifica del decreto ingiuntivo opposto alla parte attrice è avvenuta nel febbraio del 2017: il decorso del termine in esame e l'inerzia serbata dalla parte creditrice hanno comportato l'estinzione della garanzia, a nulla valendo a tal uopo appellarsi alla ritenuta natura di garanzia a prima richiesta della fideiussione omnibus sottoscritta dal ed al venir meno dell'accessorietà tra la garanzia ed il rapporto garantito; con la presente eccezione il fideiussore non ha fatto leva su un profilo afferente il rapporto garantito ma ha rilevato l'estinzione della garanzia per intervenuta scadenza del termine dei 36 mesi di cui alle condizioni di contratto, eccezione che egli può ben azionare stante la sostanziale



abusività dell'escussione della garanzia ad opera della cessionaria odierna intervenuta. Conseguenza pertanto la revoca del decreto opposto anche con riguardo al fideiussore

Quanto infine al regime delle spese della presente lite, il Tribunale reputa di doverle compensare stante la reciproca soccombenza: il ha visto accogliere integralmente le proprie ragioni mentre alla cessionaria intervenuta spetta la debenza della pretesa monitoria, sia pur depurata dagli interessi, gravante sulla debitrice s.r.l.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accoglie l'opposizione spiegata dalla s.r.l. e da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la s.r.l. al pagamento, in favore della DoBank s.p.a. quale mandataria di s.r.l., della somma di Euro 55.939,08 oltre interessi legali a far data dal 16 settembre 2015 sino al saldo;
3. compensa le spese di lite tra le parti di causa.

Così deciso in Milano il 4 gennaio 2020

Il Giudice  
Dott. Giacomo Rota

